

TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile- in composizione monocratica ed in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Carla Sorrentini- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 20609/09 e 21719/09 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**, e vertente

TRA

TIZIA

OPPONENTE

E

CAIO

OPPONENTE

E

BANCA

**IL GIUDICE MONOCRATICO
DR. SSA CARLA SORRENTINI**

OPPOSTA**CONCLUSIONI:**

Il procuratore degli opposenti ha così concluso: "...conclude come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, di cui si chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Conclude altresì per il rigetto delle conclusioni avverse infondate in fatto ed in diritto".

Il procuratore dell'opposta ha così concluso: "...conclude riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ai verbali di causa ed ai documenti prodotti chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione con vittoria di spese come per legge".

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della "novella" (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit.. Di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.

Ciò posto, va evidenziato che ^{TIZIA e CAIO} , proponevano opposizione, con atti di citazione rispettivamente notificati in data 15/5/2009 e 20/5/2009, avverso il decreto n. 3537/09, emesso da questo Tribunale in data 30/3/2009, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in qualità di fideiussori della ALFA SAS di SEMPRONIO , in solido con la stessa e con SEMPRONIO ,

IL GIUDICE
DR. SSA CARLA JURENINI

della somma di € 149.697,25, oltre interessi, favore della BANCA _____, quale saldo debitore del conto corrente n. 5252215.

A fondamento delle opposizioni deducevano l'inidoneità del certificato *ex art. 50 TUB* a provare il credito azionato dalla Banca, nonché la nullità delle clausole di conto corrente che prevedevano il pagamento di interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il pagamento di commissioni di massimo scoperto e spese varie.

La BANCA _____ eccepiva, in via preliminare, la natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni rilasciate dagli opposenti, nonché, l'infondatezza delle contestazioni dagli stessi sollevate con riferimento alle clausole del contratto di conto corrente stipulato dalla debitrice principale.

Le due opposizioni venivano riunite con ordinanza pronunciata in data 21/1/2010.

Così riassunti i termini della controversia, occorre preliminarmente precisare che, con ordinanza pronunciata all'udienza del 14/2/2011, è stata disposta la separazione *ex art. 117 c.p.c.* dell'odierna causa da quelle di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposte da SEMPRONIO _____ e dalla ALFA SAS _____ di SEMPRONIO _____, essendo stata dichiarata l'interruzione delle stesse a causa dell'intervenuto fallimento dei predetti.

Ciò posto, l'opposizione proposta da TIZIO e CAIA _____ è infondata e va, pertanto, rigettata.

Invero, i rapporti di garanzia dedotti in giudizio traggono origine dalle fideiussioni rilasciate, in data 2/7/2003, dai predetti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ALFA SAS _____ nei confronti della BANCA _____, fino alla concorrenza della somma di € 170.000,00. Nelle condizioni contrattuali disciplinanti i suddetti rapporti è espressamente prevista la clausola del pagamento a prima richiesta, in base alla quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice

richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto a titolo di capitale, interesse spese, tasse ed ogni altro accessorio (cfr. in particolare l'art. 7 delle condizioni contrattuali). Ora, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 18/2/2010 n. 3947, si sono pronunciate sulla questione dell'idoneità della clausola di pagamento a prima richiesta o senza eccezioni a trasformare il contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, risolvendola affermativamente. In particolare, nella richiamata pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che *"l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale"*. Ed è appena il caso di precisare che sebbene il principio di diritto richiamato e sopra trascritto enunci letteralmente la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni", come elemento qualificante il contratto in termini di autonomia, quindi una clausola in cui sembra debbano essere presenti sia la locuzione "a semplice richiesta", sia quella "senza eccezioni", nella motivazione che precede l'enunciazione del principio le SS.UU. fanno invece riferimento alla clausola di pagamento "a prima o semplice richiesta o senza eccezioni", rendendo evidente che la questione affrontata riguarda indifferentemente il significato delle clausole "a prima richiesta", "a semplice richiesta", "senza eccezioni".

Facendo applicazione dei suindicati principi, nel caso in esame, non vi è dubbio che la richiamata clausola contrattuale sia espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina propria della fideiussione e quindi, al carattere accessorio della garanzia, tanto più che i riferimenti alla disciplina del codice civile sul contratto di fideiussione sono limitati alla denominazione letterale del garante come

IL GIUDICE DELEGATO
DR. SSA CARLA SORRENTINI

“fideiussore” e della garanzia come “fideiussione”, quindi, ad un aspetto puramente terminologico, mentre l’art. 1957 c.c. è richiamato solo per essere derogato. Deve, di conseguenza, concludersi che si è in presenza di contratti autonomi di garanzia e che, pertanto, le eccezioni sollevate dai predetti opposenti relative alla illegittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperte e delle spese applicate sono inammissibili perché sono eccezioni che, in quanto derivanti da nullità delle clausole del contratto di conto corrente tra la Banca e la ALFA SAS, non sono opponibili da parte del garante autonomo.

Quanto, invece, all’eccezione secondo cui gli interessi ultralegali applicati dall’opposta avrebbero natura usuraria in quanto superiori al cd. tasso soglia, rileva il Tribunale che la stessa è astrattamente opponibile, trattandosi di eccezione fondata sulla nullità della clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative. Infatti, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre *l’exceptio doli* e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (cfr. Cass. 14/7/26262; Cass. 17/3/2006, n. 5997).

La contestazione sollevata dagli opposenti, tuttavia, è infondata, in quanto del tutto generica e non provata. E’, infatti, onere del debitore che si duole dell’addebito di interessi in misura superiore al tasso soglia, dimostrare o, quanto meno, allegare che il tasso applicato presenta carattere usurario in rapporto ai tassi vigenti all’epoca della relativa applicazione sulla base dei decreti ministeriali dei tassi di legge

IL GIUDICE
DR. SSA CARLA SUKNE
RATICO
INI

una specifica operazione bancaria. Sul punto ha avuto modo di la Suprema Corte, sancendo l'inammissibilità del ricorso per cassazione i deduca la violazione dei decreti ministeriali determinativi del suddetto *é essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto ura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit l'art. 113 cod. proc. civ. che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto"* (cfr. Cass. 1742).

la ciò, pertanto, che, avendo gli oppositori dedotto del tutto la natura usuraria dei tassi applicati e non avendo fornito la suddetta ntale, l'eccezione diretta ad accertare il dedotto sconfinamento va nta..

delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione proposta da TIZIA e CAIO va rigettata, con conseguente conferma, nei stessi, del decreto ingiuntivo opposto.

giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. ardo precisare che la liquidazione delle spese va effettuata in base ai i al D.M. n. 140/2012, applicabile anche ai procedimenti instaurati e, come stabilito dall'art. 41 dello stesso. cfr. Cass. 24/10/2012, n. U. 12/10/2012, n. 17405).

p.q.m.

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di cato in data 15/5-20/5/2009, da TIZIA e CAIO o il decreto ingiuntivo n. 3537/09, emesso in loro danno in data

IL GIUDICE PATTICO
DR. SSA CAIA A ...

30/3/2009, dal Tribunale di Napoli, nei confronti della BANCA

provvede:

così

1) rigetta l'opposizione;

2) condanna TIZIA e CAIO

al pagamento, in favore della

BANCA

, delle spese processuali che liquida in € 5.500,00 per compensi

professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Napoli, 26/3/2013

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Carla Sorrentini)

